

Novità in materia di lavoro per l'anno 2024

LEGGE NR. 213 DEL 30 DICEMBRE 2023
(SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 40/L ALLA GAZZETTA
UFFICIALE DEL 30 DICEMBRE 2023)

DECRETO LEGISLATIVO N. 216 DEL 30 DICEMBRE 2023
(G.U. NR. 303 DEL 30 DICEMBRE 2023)


a cura di:

Giuseppe DE BIASE

Coordinatore del Centro Studi
ANCL U.P. di Bari Francesco & Vincenzo Leggiadro

Ezia FORLEO / Lucrezia BALDASSARRA

Componenti del Centro Studi ANCL U.P. di Bari Francesco & Vincenzo Leggiadro



Importanti novità attendono i datori di lavoro nel corso del 2024 per effetto del Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 in attuazione della prima parte della riforma fiscale voluta dall'attuale Governo, e della Legge nr. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio per l'anno 2024).

In questa guida, analizzeremo le principali novità in materia di lavoro in vigore dal 01 gennaio 2024 soffermandoci prima sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2024 e successivamente sulla riforma degli scaglioni di reddito e delle detrazioni fiscali previste dal D.lgs. 216/2023.

LEGGE 213 DEL 30 DICEMBRE 2023 (pubblicata sul Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023) - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI (comma 15).

Eccezionalmente per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, **a carico del lavoratore** è riconosciuto un abbattimento delle aliquote contributive IVS, per i rapporti di lavoro dipendente (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) senza effetti sul rateo di tredicesima, di:

- **7 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia inferiore ad € 1.923, al netto del rateo di tredicesima;
- **6 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia inferiore ad € 1.923 e non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.


Quale riconferma dell'analogo esonero previsto per i periodi di paga 2022 e 2023 e, tenuto conto dell'eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (invariata al 33% totale).

Rispetto al 2023, pertanto l'esonero non si applica sulla tredicesima, anche se si fa riferimento alla retribuzione riparametrata su base mensile per tredici mensilità. Si attendono chiarimenti a tale proposito.

FRINGE BENEFITS - ESCLUSIONE DAL REDDITO IMPONIBILE DEI LAVORATORI (comma 16-17)

In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del TUIR di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, **per la sola annualità 2024** non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di:

- **€ 2.000 euro** per lavoratori dipendenti con figli a carico (compresi i figli nati fuori del



matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato TUIR di cui al decreto del presidente della repubblica n. 917 del 1986).

- € 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti;

Per espressa previsione normativa rientrano nel valore dei beni ceduti, dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, delle somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro:

- Il pagamento utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale,
- Le spese per l'affitto della prima casa, ovvero gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle RSU, laddove presenti.

Con riferimento alla nozione di figli fiscalmente a carico si intendono (cfr. Circolare dell'AdE n. 23/E del 1° agosto 2023 e Circ. INPS 31 maggio 2023 n. 49), quelli indicati dai lavoratori che ne abbiano comunicato il relativo codice fiscale del figlio (o dei figli):

- con età <24 anni e con reddito non superiore ad € 4.000,
- con età >24 anni e con reddito non superiore ad € 2.840,51.


In base al comma 17, il limite di € 2.000 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

DETAZZAZIONE PREMI PRODUTTIVITÀ (comma 18)

La legge di bilancio 2024, conferma che per premi e somme erogati (a vario titolo per incrementi misurabili e verificabili di: produttività / redditività / qualità / efficienza / innovazione nonché per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa di cui all'art. 1 co. 182 L. n. 208/2015,) nel corso del 2024, l'aliquota **dell'imposta sostitutiva IRPEF**, addizionali regionali e comunali sui premi di produttività, è **ridotta al 5%**, nel limite massimo di 3.000 euro, per i lavoratori dipendenti che nell'anno precedente abbiano percepito redditi non superiori ad € 80.000. Tale limite è elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SEMESTRALE PER I DIPENDENTI DI STRUTTURE TURISTICO-ALBERGHIERE (comma 21-25)

Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore Turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal **1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024** ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, N. 287, e ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli Stabilimenti termali, è riconosciuto un *Trattamento*



Integrativo Speciale, che non concorre alla formazione del reddito, **pari al 15%** delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al **lavoro notturno** e alle prestazioni di **lavoro straordinario**, ai sensi Del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

I potenziali beneficiari devono farne espressa richiesta scritta al sostituto di imposta, dichiarando altresì che il reddito 2023 da loro percepito non superi € 40.000.

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA NEL SETTORE DOMESTICO (commi 60-62)

Con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale e contributiva nel settore domestico, la legge di bilancio per il 2024 ha previsto una collaborazione tra Inps e Agenzia delle Entrate al fine di realizzare uno scambio di informazioni tra le rispettive banche dati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali avanzate. Inoltre, per permettere al lavoratore domestico l'adempimento spontaneo circa il pagamento dell'Irpef, l'Agenzia delle Entrate metterà a sua disposizione i dati acquisiti dall'Inps con le modalità di cui al punto precedente. Le relative informazioni saranno altresì utilizzate per predisporre la dichiarazione precompilata e per segnalare al lavoratore domestico eventuali anomalie. Sempre al fine del contrasto di qualunque forma di evasione Inps e Agenzia delle Entrate dovranno:

- Realizzare interventi volti a ricostruire correttamente la posizione reddituale e contributiva del lavoratore domestico;
- Effettuare attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi.

COMPENSAZIONI IN F24 (commi 94, 97 e 98)


La Legge di Bilancio 2024 riscrive il comma 49/bis dell'art. 37 del DL 223/2006, e obbliga **a far data dal 01 luglio 2024**, all'utilizzo dei soli canali telematici dell'agenzia delle entrate per le compensazioni di crediti Inps e Inail, introducendo anche il divieto di compensazione per chi ha debiti erariali superiori a 100.000 euro.

Inoltre, per i datori di lavoro non agricolo la compensazione di crediti Inps, potrà essere effettuata a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione delle denunce telematiche Uniemens (scadenza prevista a fine di ogni mese) o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva o dalla data di notifica delle note di rettifica passive;

Mentre per i datori di lavoro agricoli la compensazione potrà essere effettuata dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola.

Per i lavoratori autonomi della gestione artigiani, commercianti e gestione separata, la compensazione potrà decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In riferimento ai crediti Inail, la compensazione potrà decorrere dal momento che il credito sia certo, liquido ed esigibile e sia registrato negli archivi Inail.



Come già detto, dal 1° luglio 2024 è fatto divieto compensare con F24 crediti di natura fiscale e contributiva per coloro che hanno iscrizioni a ruolo per imposte erariali superiori ad euro 100.000.

EVENTI CATASTROFALI (commi 101-111)

Le imprese che hanno sede legale in Italia o sede legale all'estero ma stabile organizzazione in Italia e tenute all'iscrizione nel registro delle imprese sono tenute a stipulare **entro il 31 dicembre 2024** contratti assicurativi a copertura di danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale, quali:

- Sismi;
- Alluvioni;
- Frane;
- Inondazioni ed esondazioni.

Nel caso in cui le imprese non adempiano a tale obbligo se ne terrà conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici.

Le imprese di assicurazione, dal canto loro potranno offrire tale copertura:

- Assumendo direttamente l'intero rischio;
- In coassicurazione;
- In forma consortile mediante una pluralità di imprese purché il consorzio sia registrato e approvato dall'IVASS (istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

L'obbligo non si applica nei confronti delle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abusi edilizi o costruiti senza le autorizzazioni previste per legge o ancora che siano gravati da abusi compiuti dopo la data di costruzione.

Con decreto adottato di concerto tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle imprese e del Made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative degli schemi di assicurazione nonché di individuazione degli eventi catastrofici.


Due sono le condizioni per i contratti di assicurazione:

- Eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
- Applicazione di premi proporzionali al rischio.

Il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 ad euro 500.000.

INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (COMMI 142-155)

L'ISCRO (indennità di discontinuità reddituale e operativa) è stata introdotta in via



sperimentale dalla legge n. 178 del 30 dicembre 2020 in favore dei soggetti iscritti alla gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

La legge di bilancio rende **strutturale la misura** a partire dal 1° gennaio 2024. La richiesta dell'indennità potrà essere avanzata dai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- Non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria;
- Non essere beneficiari di assegno di inclusione di cui al D.L. n. 48/2023;
- Aver prodotto un reddito da lavoro autonomo nell'anno precedente alla presentazione della domanda inferiore al 70% della media dei redditi di lavoro autonomo prodotti nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
- Aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato su base Istat;
- Essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- Essere titolari di partita iva attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda per l'attività che ha permesso l'iscrizione alla gestione separata.


Tutti i requisiti devono essere mantenuti durante la percezione dell'ISCRO e la cessazione della partita iva nel corso dell'erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione dell'ISCRO con eventuale recupero di quanto erogato in più.

Per poter beneficiare dell'indennità il lavoratore deve presentare domanda all'Inps in via telematica **entro il 31 ottobre** di ogni anno di fruizione autocertificando il reddito prodotto.

Alla domanda segue la fase di verifica da parte dell'Inps presso l'Agenzia delle Entrate di quanto autocertificato.

La misura:

- È pari al 25% della media dei redditi da lavoro autonomo prodotti e dichiarati dal richiedente nei due anni precedenti all'anno di presentazione della domanda;
- Spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
- Non comporta accredito di contribuzione figurativa;
- È erogata per sei mensilità;
- È pari ad un importo compreso tra 250 ed 800 euro mensili;
- È erogata dall'Inps;
- Concorre alla formazione del reddito del beneficiario;
- È condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale che saranno definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



MODIFICA DELLA MISURA DELL'INDENNITÀ DI MALATTIA DELLA GENTE DI MARE (comma156)

La Legge di bilancio 2024 apporta modifiche al regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1938, n. 831, in riferimento all'indennità di malattia per la gente di mare.

In particolare, per gli eventi di malattia insorti dal **1° gennaio 2024**, la gente di mare avrà diritto ad una indennità giornaliera **nella misura del sessanta per cento** della retribuzione (contro l'attuale indennità del 75%), calcolata dal 1° gennaio 2024, sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall'assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l'evento di malattia. Nel caso in cui l'evento si è verificato nei primi trenta giorni dall'inizio del rapporto di lavoro, l'indennità giornaliera è calcolata dividendo l'ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.

In sostanza l'indennità giornaliera di malattia, non verrà più calcolata sulla retribuzione effettivamente goduta alla data dell'annotazione dello sbarco, ma sulla retribuzione media percepita dall'assicurato nel mese precedente l'evento di malattia.

PROROGHE IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI (commi 168-176)

La Legge di Bilancio interviene sugli ammortizzatori sociali prorogando alcune misure anche nel 2024.

Call Center

Viene riconfermata per l'anno 2024 la misura di sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti da imprese del settore *call center* previste dall'articolo 44, comma 7, del D.lgs. n. 148/2015, nella misura di 10 milioni di euro.


Settore pesca marittima

In caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo della pesca, viene previsto, il finanziamento dell'indennità onnicomprensiva, pari a trenta euro giornalieri, anche per l'anno 2024.

Proroga CIGS e mobilità in deroga per le aree di crisi industriale complessa

Sono stanziati per l'anno 2024, 70 milioni di euro, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, (art. 44, comma 11-bis, del D.lgs. n. 148/2015, e dall'art. 53-ter del DL n.50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017) in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Sostegno al reddito per i lavoratori di imprese sequestrate o confiscate



Viene prorogato a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, (art. 1, comma 1 del D.lgs. n. 72/2018).

CIGS per cessazione di attività

Per le imprese che cessano l'attività produttiva il trattamento straordinario di integrazione salariale finalizzato alla gestione degli esuberanti del personale, (art. 44 del DL n. 109/2018) viene prorogato per massimo 12 mesi.

Integrazione per i dipendenti ex ILVA

Viene prorogata, l'integrazione economica di cui all'art. 1-bis del DL n. 243/2016, in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA, per la parte non coperta dal trattamento CIGS.

CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale

È prorogata per ulteriori 12 mesi, la cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale o contratti di solidarietà; e di massimo 6 mesi per crisi aziendale (art. 22-bis del D.lgs. n. 148/2015), a favore di imprese con rilevanza economica strategica con rilevanti problematiche occupazionali.

CIGS per le imprese di interesse strategico nazionale

È data la possibilità, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in deroga alla normativa vigente, di un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2024 per le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di dipendenti non inferiore a mille.

BUONO ASILI NIDO (commi 177-178)


La legge di bilancio per il 2024 conferma il buono asili nido valido:

- a) Per il pagamento di rette degli asili nido pubblici e privati autorizzati; ovvero
- b) Per il pagamento di assistenza domiciliare ai bambini fino a tre anni che non possono frequentare il nido per patologie croniche.

Gli importi riconosciuti fino al 2023 sono stati i seguenti:

- € 3.000 per nuclei familiari con valore ISEE non superiore a 25.000 euro;
- € 2.500 per i nuclei familiari con valore ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro.
- € 1.500 valore base per i nuclei familiari con ISEE superiore a 40.000 euro o in caso di mancata presentazione dell'ISEE.

Dal 1° gennaio 2024 i precedenti importi vengono rivalutati ma solo in presenza di tre



condizioni:

- Il figlio per cui si richiede il buono deve essere nato dopo il 1° gennaio 2024;
- Deve trattarsi di nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro;
- Presenza nel nucleo di almeno un figlio di età inferiore a 10 anni.

Gli importi rivalutati dunque diventano i seguenti:

- € 3.600 per nuclei familiari con valore ISEE non superiore a 25.000 euro;
- € 3.100 per i nuclei familiari con valore ISEE compreso tra 25.001 e 40.000 euro;
- € 1.500 valore base per i nuclei familiari con ISEE superiore a 40.000 euro o in caso di mancata presentazione dell'ISEE.

CONGEDO PARENTALE (comma 179)

La legge di bilancio per il 2024 interviene sulle modalità di fruizione del congedo parentale. In caso di congedo che terminava entro il 31 dicembre 2023, i genitori, in alternativa tra loro, potevano godere di un mese di congedo indennizzato all'80% e i restanti mesi al 30%. A partire **dal 1° gennaio 2024** la situazione diviene la seguente:

- Per il 2024 i genitori, in alternativa tra loro potranno godere del congedo per la durata massima **di due mesi** fino al sesto anno di vita del bambino indennizzati nella misura **dell'80% della retribuzione** e i restanti mesi al 30%;
- Per il 2025 i genitori, in alternativa tra loro potranno godere del congedo per la durata massima di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino indennizzati nella misura dell'80% il primo mese, del 60% il secondo mese e i restanti mesi al 30%.


Quanto sopra con riferimento ai lavoratori che terminano il congedo di maternità e/o paternità **dopo il 31 dicembre 2023**.

DECONTRIBUZIONE TOTALE AGGIUNTIVA PER LE LAVORATRICI MADRI (commi 180-181)

È riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali IVS a carico di lavoratrici, con rapporto di lavoro dipendente a Tempo Indeterminato, (esclusi i rapporti di lavoro domestico) madri di:

- **Tre o più figli**, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026,
- **Due figli**, fino al decimo anno di età del figlio più piccolo, **in via transitoria** dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, nel limite massimo annuo di € 3.000 riparametrato su base mensile.

Per detti esoneri di cui ai commi 180 e 181 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.



INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE: VIOLENZA DI GENERE (commi 191 -193)

Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie della misura di cui all'articolo 105-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (reddito di libertà), al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto **l'esonero** dal versamento dei **contributi previdenziali**, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nella misura **del 100%, nel limite massimo di importo di € 8.000 annui**, riparametrato e applicato su base mensile.

In sede di prima applicazione, la previsione di cui al precedente periodo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della già menzionata misura nel corso del 2023.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni Pensionistiche.

COMMA 192

Descrizione: Durata variabile dell'Esonero

Essa è correlata al tipo di assunzione effettuata:

- Contratto di lavoro a Tempo Indeterminato, l'esonero di cui al comma 191, spetterà per un periodo di **ventiquattro mesi** dalla data dell'assunzione;
- Contratto di lavoro a Tempo Determinato, anche in somministrazione, l'esonero si applica per **dodici mesi** dalla data dell'assunzione;
- Contratto successivamente trasformato a Tempo Indeterminato, l'esonero si estende fino a **diciotto mesi** dalla data dell'assunzione.

COMMA 193


Descrizione: Copertura e Monitoraggio raggiungimento limiti di spesa

I benefici di cui ai commi 191 e 192 sono riconosciuti nel limite di Spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, 4 milioni di euro per L'anno 2025, 3,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2,5 milioni di euro per L'anno 2027 e 0,7 milioni di euro per l'anno 2028.

L'INPS provvederà al Monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 191 e 192 e qualora, anche in via prospettica, emergerà il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo, il medesimo Istituto non prenderà in considerazione ulteriori domande, per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.

FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ (commi 210-216)

Per garantire un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore di soggetti disabili la legge di bilancio per il 2024 ha istituito il fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per una o più delle seguenti finalità:





- Potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado;
- Promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, per le politiche di inclusione delle persone con disabilità anche destinate ad attività ludico-sportive;
- Inclusione lavorativa e sportiva;
- Turismo accessibile;
- Iniziative dedicate alle persone con disturbi del neuro-sviluppo e dello spettro autistico;
- Interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- Promozione dell'inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la diffusione dei servizi di interpretariato in lingua dei segni italiana nonché di tecnologie innovative destinate a favorire l'abbattimento delle barriere alla comunicazione;
- Promozione di iniziative e di progetti di persone con disabilità realizzati da enti del terzo settore.

A seguito dell'istituzione del fondo unico, a far data dal 1° gennaio 2024 sono abrogati:

- Il fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (art. 34, commi 1,2 e 3 del D.L. 22 marzo 2021);
- Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare (art. 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017 n. 205);
- Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia (art. 1, comma 456 della legge 30 dicembre 2018 n. 145);
- Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità (art. 1 commi 179 e 180 della legge 30 dicembre 2021 n. 234).

PROROGA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO PER I LAVORATORI UCRAINI (commi 395-396)

Il comma 389 e ss. prevede la proroga delle misure connesse allo stato di emergenza per assicurare assistenza in Italia alla popolazione Ucraina tramite lo stanziamento di 247 milioni di euro per tutto il 2024. In tale contesto i commi 395-396 prevedono la proroga fino al 31 dicembre 2024 dei permessi di soggiorno rilasciati nel corso del 2023 ai beneficiari di protezione temporanea da parte dell'Unione Europea stabilendo che gli stessi potranno essere revocati anche prima della scadenza in conseguenza della decisione assunta dal Consiglio dell'UE di far cessare la protezione temporanea. Il comma 396 in particolare prevede un'importante novità consistente nella possibilità di convertire i permessi di soggiorno per protezione temporanea in permessi di soggiorno per motivi di lavoro per l'attività effettivamente svolta previo versamento del contributo



previsto dall'art. 5, comma 2-ter del Testo Unico per l'immigrazione.

FONDO EMERGENZA AGRICOLTURA (COMMI 443-445)

Allo scopo di intervenire in eventuali situazioni di crisi del settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste è stato istituito un fondo per la gestione delle emergenze finalizzato a sostenere gli investimenti nelle imprese appartenenti ai settori suddetti.

Saranno uno o più decreti adottati di concerto tra il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e il Ministro dell'economia a stabilire:

- Le condizioni di crisi;
- I beneficiari;
- I criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023 (G.U. nr. 303 del 30 dicembre 2023)
Il 30 dicembre 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 il D.lgs. n. 216 del 30 dicembre 2023 in attuazione della riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche per il solo periodo d'imposta 2024.

Vediamo quali sono le novità in vigore dal 01 gennaio 2024

Il D.lgs. 216/2023 all'art. 1 modifica **per l'anno 2024** le aliquote IRPEF e gli scaglioni di reddito:

scaglioni di reddito aliquote IRPEF	
fino a 28.000 euro	23%
oltre 28.000 e fino a 50.000 euro	35%
oltre 50.000 euro	43%


In sintesi, il secondo scaglione di reddito che andava da oltre 15.000 euro a 28.000 mila euro e che scontava una aliquota del 25%, viene inglobato nel primo scaglione con una aliquota del 23%.

Rimangono invariati gli ulteriori scaglioni fino a 50.000 euro e oltre 50.000 euro.

Il D.lgs. 216/2023 interviene anche sul fronte detrazioni di lavoro dipendente (art. 13 comma 1 l del TUIR).

Vediamo le novità

Reddito complessivo detrazione lavoro dipendente	
< 15.000 euro	1.955*
15.000 < RC < 28.000	$1.910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - RC)}{13.000}$ **
28.001 < RC < 50.000	$1.910 \times \frac{(50.000 - RC)}{22.000}$ **



* L'ammontare della detrazione non può essere inferiore a euro 690 se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato ovvero a euro 1.380 se il rapporto di lavoro è a tempo determinato.

** La detrazione è aumentata di euro 65 se il reddito complessivo è superiore a euro 25.000 ma non a euro 35.000 non soggetta a riproporzionamento.

Come possiamo riscontrare, rispetto alla situazione precedente, si è provveduto ad aumentare la detrazione per lavoro dipendente della prima fascia fino a 15.000 euro, portandola da 1.880 euro a 1.955 euro.

Con l'innalzamento della detrazione del primo scaglione, da euro 1.880 ad euro 1.955, sale la soglia di esenzione del reddito che passa dai 8.175 euro del 2023 ad euro 8.500 del 2024.

La riforma attuata dal D.lgs. 216/2023 lascia immutate le detrazioni per familiari a carico, pertanto nel 2024 avremo:

DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO (ART 12 COMMA 1 LETTERA C DEL Tuir)

Per l'anno 2024 vengono riconfermate le detrazioni per figli a carico già esistenti, e cioè la detrazione continuerà a spettare per figli di età pari o superiore a ventuno anni con reddito complessivo annuo non superiore a euro 2.840,51, elevati a euro 4.000 per figli di età non superiore a 24 anni.

L'ammontare della detrazione è determinato dalla seguente formula:



Figlio di età pari o superiore a 21 anni	$950 \times \frac{(95.000 - RC)}{95.000}$
--	---

In presenza di più figli che concorrono alla detrazione, l'importo di euro 95.000 è incrementato di e 15.000 per ciascun figlio oltre il primo.

DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO (ART. 12 COMMA 1 LETTERA a) e b) del TUIR)

Nessuna variazione, per la detrazione del coniuge a carico che ricordiamo spetta laddove, il coniuge abbia un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51.

Reddito complessivo detrazione spettante	
< 15.000	$800 - \frac{(110 \times RC)}{15.000}$
15.001 < RC < 29.000	690
29.001 < RC < 29.200	690 + 10
29.201 < RC < 34.700	690 + 20
34.701 < RC < 35.000	690 + 30
35.001 < RC < 35.100	690 + 20
35.101 < RC < 35.200	690 + 10
35.201 < RC < 40.000	690
40.000 < RC < 80.000	$690 \times \frac{(80.000 - RC)}{40.000}$



DETRAZIONI ALTRI FAMILIARI A CARICO

Nessuna novità anche per la detrazione per altri familiari a carico che risulta pertanto essere pari a:

RC < 80.000	$750 \times \frac{(80.000 - RC)}{80.000}$
-------------	---

La riforma fiscale interviene invece su alcune detrazioni per oneri (art. 2 D.lgs. 216/2023). Per l'anno 2024 è prevista una riduzione di euro 260 che va applicata sulla detrazione spettante per:

- Gli oneri per i quali è prevista la detrazione del 19%, eccetto per le spese sanitarie;
- Le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- I premi di assicurazione per eventi calamitosi;

In riferimento ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 50.000 euro ma non a 120.000 euro.

Se il reddito supera i 120.000 euro viene applicata la seguente formula:

$\frac{260 \times (240.000 - RC)}{120.000}$



La riforma fiscale di cui al D.lgs. 216/2023 all'art. 1, interviene anche sul trattamento integrativo di cui al DL nr. 3/2020 convertito in Legge nr. 21/2020.

Viene confermato per il 2024, sia **l'importo di euro 1200 annui** che il limite di reddito per avervi diritto pari a 15.000 euro.

La novità consiste, nel fatto che a differenza del 2023 (per cui il trattamento integrativo spettava se l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 50 comma 1 lettere a), b) ,c) ,c/bis) ,d) ,h/bis) , e l), del tuir, fosse di importo superiore alla detrazione di lavoro dipendente) , nel 2024 il trattamento integrativo spetta nella stessa modalità ma l'imposta lorda deve essere superiore alla detrazione da lavoro del 2023 (**1.880 euro**) e non alla detrazione di lavoro dipendente del 2024 pari a 1955,00 euro.

ARTICOLO 4. MAGGIORAZIONE DEL COSTO AMMESSO IN DEDUZIONE IN PRESENZA DI NUOVE ASSUNZIONI

Per il 2024, l'art 4 del D.lgs. 216/2023, stabilisce che per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale. L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta



in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.

Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del Codice civile rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disciplina (quindi entro il 29 gennaio 2024) , sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati in modo da garantire che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10 per cento del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.